COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Ordinanza N. 41 del 04.09.2016
Prot. Generale n. 219 del 05.09.2016

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati posti all'interno della Zona Rossa con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione della stessa e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO che il fabbricato censito al NCEU al Fg. 97 Mapp. 12 sub 2 è stato fortemente danneggiato dal sisma che ne ha causato gravi lesioni strutturali;

DATO ATTO altresì che lo stesso fabbricato è prospiciente, costituendo un aggregato con il subalterno 1, stesso foglio e particela, la viabilità sull'arteria principale costituita della Strada Provinciale 20 che risulta strategica per il raggiungimento di numerose frazioni, oltre ad essere inserito all'interno della viabilità effettiva della Frazione Cossara, costituendo impedimento all'apertura della viabilità pubblica e al passaggio dei mezzi di soccorso;

APPURATO che il fabbricato sopra citato risulta catastalmente di proprietà della Sig.ra Terribile Antonia, nata in Lanuvio (RM) il 26.11.1952;

DATO ATTO, altresì, che il detto fabbricato non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*,

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTO l'articola 50 comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

1. La demolizione, anche parziale, del fabbricato sopra descritto censito al NCEU al Fg. 97 mapp. 12 subalterno 2, da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;

2. che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:
   - ai Vigili del Fuoco posti a presidio dell'area rossa presenti al C.O.C.;

- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P..

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza alla Sig.ra Terribile Antonia, nata a Lanuvio (RM) il 26.11.1952, come sopra generalizzata, in qualità di proprietario dell'immobile de quo.



Amatrice lì 04.09.2016

IL SINDACO
(Pirozzi Sergio)